



## **Statuti centrali**

### **I. Nome, sede, scopo e responsabilità**

#### **Art. 1 Nome, forma giuridica, sede, campo di attività, responsabilità**

- 1 Il Sindacato svizzero dei mass media (SSM) è un'associazione ai sensi degli art. 60ss del Codice civile svizzero.
- 2 La sede centrale dell'SSM è a Zurigo, Svizzera.
- 3 Il campo di attività dell'SSM comprende tutte le persone attive nel settore dei media, a prescindere dalla loro professione, dalla loro funzione e dal loro status.
- 4 L'SSM è membro dell'Unione sindacale svizzera (USS) e di organizzazioni internazionali operanti nello stesso campo di attività.
- 5 Per le responsabilità e gli impegni del sindacato risponde esclusivamente l'SSM con il suo patrimonio sociale. La responsabilità personale dei membri del sindacato è esclusa.

#### **Art. 2 Scopo**

- 1 L'SSM cura gli interessi professionali, materiali, culturali, sociali e di politica professionale dei propri affiliati. In particolare l'SSM si adopera per:
  - a) - il miglioramento delle condizioni lavorative e salariali e la sicurezza sociale delle persone salariate
    - la partecipazione delle persone salariate nelle aziende e nell'economia
    - la realizzazione e l'adozione di accordi collettivi e contratti collettivi di lavoro
    - la parità fra i sessi e le pari opportunità
    - la tutela della salute e la sicurezza sul posto di lavoro
    - la difesa degli obiettivi generali dell'Unione sindacale svizzera: la giustizia sociale, la democratizzazione dell'economia e della società, nonché uno sviluppo sostenibile che tuteli e salvaguardi le basi materiali della vita
    - la collaborazione sindacale sul piano nazionale ed internazionale
  - b) - una politica dei media progressista, in particolare per la libertà interna dei media, nonché per la qualità, la varietà e l'indipendenza dei media.
    - la promozione della formazione e del perfezionamento professionale nei settori del giornalismo e dei mass media.
    - una politica culturale progressista, in particolare nel settore dei media elettronici e della cultura cinematografica.
- 2 L'SSM gestisce un Registro professionale (RP) dei giornalisti e delle giornaliste ed eventualmente anche di altri gruppi professionali.

#### **Art. 3 Indipendenza, neutralità**

- 1 Con l'adesione all'SSM i membri non assumono alcun impegno limitativo nell'esercizio della loro attività professionale. La loro indipendenza giornalistica e di pubblicazione è garantita in ogni momento.
- 2 L'SSM è indipendente dai partiti politici ed è neutrale in campo confessionale.

## **II. Qualità di socio**

### **Art. 4 Adesione**

- 1 Possono aderire all'SSM tutte le persone nel settore dei media, a prescindere dalla loro professione, dalla loro funzione e dal loro status.
- 2 L'adesione all'SSM avviene attraverso una dichiarazione scritta di adesione.
- 3 L'adesione può essere rifiutata da un gruppo, se ciò risulta essere necessario nell'interesse dell'SSM. Il rifiuto dell'adesione va notificato alla persona interessata insieme alla relativa motivazione. Entro un limite di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della decisione, la persona interessata può inoltrare ricorso al comitato nazionale. La decisione del comitato nazionale è definitiva.
- 4 Tutti i membri hanno gli stessi diritti, a condizione che versino le quote sociali definite.

### **Art. 5 Trasferimento**

- 1 Il passaggio di un membro da o ad altre organizzazioni sindacali svizzere è disciplinato dai rispettivi accordi statutari o convenzionali di reciprocità.

### **Art. 6 Dimissioni**

- 1 Il membro dell'SSM può rassegnare le dimissioni solo per la fine dell'anno civile, nel rispetto di un termine di disdetta di 6 mesi. I gruppi possono ridurre tale periodo a propria discrezione.
- 2 Le dimissioni richiedono la forma scritta. Il membro uscente sottostà all'obbligo di pagamento delle quote sociali anche durante il periodo di preavviso.
- 3 Non sono ammesse le dimissioni collettive.
- 4 I membri dimissionari non vantano alcun diritto nei confronti dell'SSM.

### **Art. 7 Esclusione**

- 1 Un membro può essere escluso per infrazioni gravi agli statuti dell'SSM.
- 2 L'esclusione è pronunciata dal comitato del gruppo interessato.
- 3 Il membro escluso può inoltrare ricorso entro 30 giorni al comitato nazionale. Ha il diritto di esporre personalmente le proprie giustificazioni a tale organo. La decisione del comitato nazionale è definitiva.
- 4 Durante la procedura di ricorso i diritti e i doveri del membro nei confronti dell'SSM sono sospesi.

### **III. Quote sociali, prestazioni e Fondo di lotta**

#### **Art. 8 Quote sociali**

- 1 Per l'adempimento dei suoi compiti statutari, l'SSM percepisce dai propri membri quote sociali ordinarie.
- 2 L'ammontare della quota sociale ordinaria è determinato dal congresso, rispettivamente dall'assemblea dei delegati in funzione di una scala salariale.
- 3 Il congresso, rispettivamente l'assemblea dei delegati può deliberare il versamento di quote straordinarie per il finanziamento di iniziative particolari, limitate nel tempo.
- 4 Con l'adesione all'SSM i membri si impegnano a comunicare all'SSM tutti i dati necessari per la determinazione delle quote sociali. La protezione dei dati è garantita.
- 5 Se un membro è in mora di pagamento delle quote sociali da più di sei mesi, perde tutti i diritti nei confronti dell'SSM, a meno che non abbia chiesto al gruppo competente e ottenuto la dilazione del pagamento delle quote.

#### **Art. 9 Prestazioni**

- 1 Oltre alla difesa degli interessi collettivi, l'SSM offre a ogni membro prestazioni specifiche, fra cui:
  - assistenza per questioni relative al rapporto di lavoro
  - protezione giuridica in caso di controversie connesse al rapporto di lavoro
  - possibilità di formazione sindacale e perfezionamento professionale
  - prestazioni di servizio e ribassi
  - pubblicazioni
  - dibattiti focalizzati sulla politica professionale
  - rappresentanza in organizzazioni e settori dell'economia
  - tessera professionale (tessera RP)

#### **Art . 10 Fondo di lotta**

- 1 L'SSM alimenta un Fondo di lotta, le cui risorse devono essere utilizzate unicamente per misure di lotta e iniziative. Il congresso o l'assemblea dei delegati emana un regolamento relativo al finanziamento del Fondo e all'utilizzazione delle sue risorse.

## **IV. Politica contrattuale e lotte di lavoro**

### **Art. 11 Contratti collettivi e contratti aziendali**

- 1 In merito alla stipula, al contenuto, alla disdetta e al rinnovo di tutti i contratti decidono le conferenze professionali competenti (cfr. articolo 17), le quali si orientano alle linee direttive di politica contrattuale definite dall'assemblea dei delegati, rispettivamente dal congresso.
- 2 I contratti collettivi o aziendali sotto elencati devono essere ratificati dal comitato nazionale:
  - contratti che non sono stati decisi da una conferenza professionale o dall'assemblea rappresentativa dei membri interessati
  - contratti contro la cui ratifica è stata fatta opposizione da parte di un altro ramo anch'esso interessato
  - contratti che comprendono impegni finanziari che superano il preventivo del ramo
- 3 Il settore, rispettivamente il comitato del gruppo è tenuto a informare regolarmente la presidenza centrale e il comitato nazionale in merito alle trattative e ai risultati. Su richiesta va presentato un rapporto scritto.

### **Art. 12 Conflitti collettivi di lavoro**

- 1 Ogni gruppo è competente per decidere qualsiasi azione al proprio livello.
- 2 La decisione relativa ad un appello allo sciopero che interessa un solo settore spetta alla conferenza professionale.
- 3 La decisione relativa ad un appello allo sciopero che interessa più di un settore spetta al congresso o all'assemblea dei delegati.
- 4 Per godere del sostegno finanziario nazionale, un'azione decisa da un gruppo deve prima ottenere l'appoggio del comitato nazionale.

## **V. Organi**

### **Art. 13 Panoramica**

- 1 Gli organi e le istanze dell'SSM sono:
  - la votazione generale sul piano nazionale, nei settori e nei gruppi
  - il congresso
  - l'assemblea dei delegati
  - le conferenze professionali
  - il comitato nazionale e il suo Ufficio
  - i gruppi
  - le commissioni di membri
  - le funzioni: presidenza centrale\*, cassiere
  - la commissione di revisione dei conti

\* Il termine „presidenza centrale“ si riferisce anche ad una eventuale co-presidenza.

- 2 L'assemblea dei delegati può emanare un regolamento organizzativo (diritto di voto e di elezione, regolamento interno ecc.) relativo agli organi e alle istanze dell'SSM.

## **Art. 14** **Votazione generale**

- 1 L'insieme dei membri che si esprime in una votazione generale nazionale costituisce l'istanza suprema dell'SSM. Anche i settori e i gruppi possono prevedere votazioni generali.
- 2 Possono essere sottoposte a votazione generale nazionale:
  - a) le decisioni del congresso, dell'assemblea dei delegati nonché delle conferenze professionali
  - b) le mozioni sulle quali si sono pronunciati il congresso, l'assemblea dei delegati o una conferenza professionale
- 3 La votazione generale deve essere richiesta entro 4 settimane a decorrere dalla decisione del congresso, dell'assemblea dei delegati o di una conferenza professionale:
  - a) da un quinto dei membri (per la determinazione del quorum fa stato l'effettivo al 21.12 dell'esercizio precedente)
  - b) da un terzo dei gruppi
- 4 La proposta messa ai voti va acclusa alla richiesta di votazione generale nazionale e presentata al comitato nazionale. Il congresso o l'assemblea dei delegati o il comitato nazionale possono rilasciare una raccomandazione di voto. Il comitato nazionale è responsabile dello svolgimento corretto della votazione entro un termine di 30 giorni.
- 5 La votazione generale si svolge per iscritto e con scrutinio segreto. Il voto per corrispondenza è lecito.
- 6 La maggioranza semplice decide l'adozione o il rifiuto della proposta messa ai voti. In caso di parità di voti la proposta è considerata respinta.

## **Art. 15** **Congresso**

- 1 Il congresso è l'organo supremo dell'SSM. Il congresso ordinario ha luogo almeno ogni quattro anni. La convocazione di un congresso straordinario può essere decisa dall'assemblea dei delegati, da un terzo dei gruppi o da un quinto dei membri iscritti (per la determinazione del quorum fa stato l'effettivo al 31.12 dell'esercizio precedente).
- 2 Al congresso spettano tutte le competenze dell'assemblea dei delegati.
- 3 In particolare il congresso adempie i seguenti compiti:
  - a) definizione dei principi e degli obiettivi a lungo termine dell'SSM
  - b) decisione sulla fusione dell'SSM con un'altra organizzazione, sull'affiliazione di un'altra organizzazione all'SSM o sullo scioglimento dell'SSM
  - c) elezione della presidenza centrale, della vicepresidenza, del cassiere, del segretario centrale nonché dei revisori dei conti
  - d) definizione delle quote sociali ordinarie
  - e) definizione di quote straordinarie per azioni limitate nel tempo
- 4 Il congresso si compone dei delegati dei gruppi e delle commissioni di membri secondo la chiave seguente:
  - a) delegati dei gruppi: ogni gruppo ha diritto ad 1 delegato ogni 5 - 25 membri (per il calcolo del numero di delegati/e fa stato l'effettivo al 31.12 dell'anno precedente). Ogni gruppo è tenuto a garantire una quota femminile adeguata.
  - b) delegati delle commissioni di membri: ogni commissione di membri ha diritto a 4 delegati, a prescindere dal numero di membri di cui è composta.

- 5 I membri del comitato nazionale e della commissione di revisione dei conti partecipano d'ufficio al congresso.  
I membri del comitato nazionale con diritto di voto possono essere designati dai gruppi come delegati.
- 6 Elezioni e votazioni si svolgono per alzata di mano. Il congresso deve accogliere ogni richiesta di scrutinio segreto.
- 7 I primi due turni delle elezioni si decidono a maggioranza assoluta. Qualora non venisse raggiunta, per ogni turno di votazione successivo vale la maggioranza relativa.
- 8 Per le votazioni è richiesta la maggioranza semplice, fatte salve eventuali disposizioni contrarie. In caso di parità di voti, la decisione spetta al rappresentante della presidenza centrale che presiede la riunione.
- 9 Di norma il luogo e la data dei congressi vanno comunicati ai gruppi con un anticipo di almeno tre mesi, mentre l'ordine del giorno e le proposte inoltrate devono essere comunicati almeno quattro settimane prima del congresso.
- 10 Le proposte possono essere presentate anche durante il congresso, a condizione che la loro integrazione nell'ordine del giorno sia approvata.  
Per tale decisione è richiesta la maggioranza dei due terzi.

#### **Art. 16 L'assemblea dei delegati**

- 1 L'organo supremo dell'SSM fra due congressi è costituito dall'assemblea dei delegati.  
L'assemblea dei delegati si riunisce a seconda delle esigenze, tuttavia almeno una volta l'anno.
- 2 In caso di cariche vacanti fra due congressi, l'assemblea dei delegati elegge la presidenza centrale, la vicepresidenza, il cassiere centrale, il segretario centrale nonché i revisori dei conti.
- 3 In particolare l'assemblea dei delegati ricopre le seguenti competenze:
  - a) definizione della politica sindacale e dei media dell'SSM
  - b) decisione delle misure di lotta in caso di conflitti collettivi di lavoro che interessano più di un settore
  - c) approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del preventivo
  - d) definizione di un nuovo settore conformemente all'articolo 15 capoverso 1
  - e) approvazione della costituzione, della fusione e dello scioglimento di gruppi e commissioni di membri
  - f) definizione delle quote sociali ordinarie
  - g) definizione delle quote sociali straordinarie per azioni limitate nel tempo
  - h) ratifica dei regolamenti previsti dagli statuti
  - i) modifica degli statuti
- 4 L'assemblea dei delegati si compone dei delegati dei gruppi e delle commissioni di membri secondo la seguente chiave:
  - a) delegati dei gruppi: ogni gruppo ha diritto ad 1 delegato ogni 5 – 70 membri (per il calcolo del numero di delegati fa stato l'effettivo al 31.12 dell'anno precedente). Ogni gruppo è tenuto ad assicurare una quota femminile adeguata.
  - b) delegati delle commissioni di membri: ogni commissione di membri ha diritto a due delegati, a prescindere dal numero di membri di cui è composta.
- 5 I membri del comitato nazionale e della commissione di revisione dei conti partecipano d'ufficio all'assemblea dei delegati. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili quali delegati dei

gruppi o delle commissioni di membri. Tale disposizione non si applica ai rappresentanti dei sottogruppi.

- 6 Le votazioni e le elezioni si svolgono per alzata di mano. È dato seguito a ogni proposta di elezione o votazione a scrutinio segreto.
- 7 Nei primi due turni delle elezioni è richiesta la maggioranza assoluta. Qualora la maggioranza assoluta non venisse raggiunta nei primi due turni, per i turni successivi vale la maggioranza relativa.
- 8 Per le votazioni è richiesta la maggioranza semplice, fatte salve eventuali disposizioni contrarie. In caso di parità di voti, la decisione spetta al rappresentante della presidenza centrale che presiede la riunione.
- 9 I punti dell'ordine del giorno devono essere inoltrati al comitato nazionale al più tardi otto settimane prima dell'assemblea dei delegati. Il comitato nazionale esprime la sua posizione in merito. Le proposte possono essere inoltrate anche durante l'assemblea dei delegati, se la loro integrazione nell'ordine del giorno sia approvata. Per tale decisione è richiesta la maggioranza dei due terzi.

#### **Art. 17 Conferenze professionali**

- 1 Le conferenze professionali sono l'organo competente per ogni questione contrattuale nel settore interessato. La conferenza professionale:
  - a) decide la conclusione di contratti collettivi di lavoro nel proprio settore di competenza
  - b) adotta le misure di lotta in caso di conflitti collettivi di lavoro nel proprio settore di competenza
  - c) elegge la delegazione alle trattative nel proprio settore di competenza, impartendole le relative direttive
  - d) decide sullo svolgimento di una votazione generale nel proprio settore di competenza

I settori sono: SSR, filiali SSR e società di media private.

Tra due assemblee dei delegati, il comitato nazionale può definire un nuovo settore.

- 2 La conferenza professionale a carattere nazionale può definire un nuovo settore.
- 3 I membri delle conferenze professionali sono eletti dai gruppi. Ogni conferenza professionale deve essere composta di almeno 12 delegati eletti in base alle seguente chiave:
  - a) un rappresentante per ogni gruppo
  - b) più un rappresentante ogni 70 membri o frazione supplementare
  - c) la rappresentanza dei gruppi deve garantire una quota femminile adeguata
- 4 Inoltre, la convocazione di una conferenza professionale può essere richiesta da un terzo dei gruppi di un settore o da un quinto dei membri del settore interessato.
- 5 Un terzo dei gruppi o un quinto dei membri del settore interessato possono esigere una votazione generale nel loro settore di competenza.
- 6 Ogni conferenza professionale si costituisce autonomamente e si dota di un regolamento sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati.

## Art. 18 Comitato nazionale

- 1 Il comitato nazionale è l'organo esecutivo dell'SSM sul piano nazionale. Esso traduce in realtà gli obiettivi generali e le decisioni del congresso e dell'assemblea dei delegati. Esso vigila sul rispetto degli statuti e dei regolamenti, accertando che le decisioni decentralizzate siano coerenti con i principi generali di politica sindacale dell'SSM.
- 2 Il comitato nazionale rappresenta l'SSM verso l'esterno nell'ambito dei presenti statuti a tutti gli effetti delle legge. La firma collettiva di due membri del comitato nazionale è giuridicamente vincolante per l'SSM. Di norma firmano un rappresentante della presidenza centrale e il segretario centrale.
- 3 Di regola, il comitato nazionale si riunisce almeno cinque volte l'anno.
- 4 I compiti del comitato nazionale sono:
  - a) la decisione delle attività nazionali
  - b) la determinazione degli obiettivi sindacali nell'ambito del preventivo approvato
  - c) la presa di posizione su problemi di attualità della politica sindacale e dei media
  - d) la preparazione e il coordinamento della politica contrattuale generale
  - e) il coordinamento delle azioni di politica contrattuale dei singoli gruppi
  - f) la costituzione di gruppi di lavoro e commissioni
  - g) la nomina del delegato per la parità tra i sessi nonché dei delegati e delle conferenze professionali
  - h) la nomina di delegati in istituzioni esterne
  - i) la preparazione e la convocazione del congresso, dell'assemblea dei delegati e delle conferenze professionali
  - j) il dibattito sul conto annuale e sul preventivo all'attenzione del congresso o dell'assemblea dei delegati
  - k) la definizione di un nuovo settore conformemente all'articolo 15 capoverso 1 tra due assemblee dei delegati
  - l) la funzione di organo decisionale per tutte le questioni che non sono espressamente di competenza di un altro organo
  - m) il comitato nazionale redige i regolamenti previsti dagli statuti. Tali regolamenti e eventuali modifiche degli stessi devono essere sottoposti all'assemblea dei delegati per ratifica.
- 5 Il comitato nazionale si compone di:
  - a) la presidenza centrale nonché della vicepresidenza
  - b) il cassiere centrale
  - c) un rappresentante di ogni gruppo
  - d) un rappresentante di ogni commissione di membri
  - e) un rappresentante di ogni sottogruppo senza diritto di voto
  - f) i segretari sindacali dell'SSM senza diritto di voto
  - g) in seno al comitato nazionale deve essere garantita una quota femminile adeguata. È auspicata una quota femminile corrispondente alla quota femminile fra l'effettivo dei soci.
- 6 I segretari sindacali non sono eleggibili quali rappresentanti di un gruppo, di un sottogruppo o di una commissione.
- 7 Il comitato nazionale decide di regola a maggioranza semplice. Due membri del comitato nazionale possono chiedere un voto alla maggioranza dei due terzi.  
Una lista degli aventi diritto viene redatta e pubblicata ogni anno in un registro delle persone aventi diritto di voto.  
Un socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da un socio dello stesso gruppo.  
In caso di parità dei voti, la decisione spetta al rappresentante/alla rappresentante della presidenza centrale che presiede la riunione.



8 Il comitato nazionale risponde dell'intero suo operato al congresso o all'assemblea dei delegati.

#### **Art. 19 Commissioni di membri**

1 Le commissioni di membri garantiscono in seno all'SSM la rappresentanza intersettoriale delle categorie di membri e di gruppi di interesse.

L'assemblea dei delegati decide sulla costituzione di commissioni di membri.

2 Le commissioni di membri svolgono le loro attività autonomamente, attenendosi agli obiettivi generali e alle decisioni del congresso e dell'assemblea dei delegati nonché del comitato nazionale.

3 Ogni commissione di membri si dota di un regolamento organizzativo, che ne disciplina le strutture e le competenze. Tale regolamento va sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati.

4 La Commissione Donne è considerata commissione di membri ai sensi dell'art. 18 cpv, 1 (stato al 01.01.2013).

#### **Art. 20 Gruppi, sottogruppi**

1 I gruppi e i sottogruppi costituiscono la struttura di base dell'SSM. Svolgono le loro attività autonomamente, attenendosi agli orientamenti generali definiti dal congresso, dall'assemblea dei delegati e dal comitato nazionale. L'informazione tra i gruppi e gli organi nazionali deve essere garantita.

2 Sono considerati gruppi e sottogruppi dell'SSM ai sensi dei presenti statuti:  
gruppi SSR: SF DRS, RTR, SR DRS (sottogruppi: Basilea, Berna, Zurigo)  
SRI/GD-MSC, RSR, TSR, RSI, TSI

Società private: gruppo privati Svizzera tedesca, gruppo privati Svizzera romanda e gruppo privati Svizzera italiana

filiali SSR: gruppo tpc

La costituzione di sezioni non ha alcun influsso sui diritti o i doveri statutari.

3 Un gruppo è costituito di almeno 25 membri di un settore. Ogni gruppo ha diritto a un voto in seno al comitato nazionale. Gruppi composti di più sottogruppi possono esigere che ogni sottogruppo sia rappresentato in seno al comitato nazionale, tuttavia insieme dispongono di un solo voto.

4 L'assemblea dei delegati decide la costituzione o lo scioglimento di un gruppo nonché la fusione di gruppi.

5 I gruppi si dotano di statuti che definiscono la loro struttura e le loro competenze. Tali statuti approvati dall'assemblea generale del gruppo non devono contrastare gli statuti dell'SSM. I gruppi eleggono i loro organi autonomamente.

## **Art. 21 Funzioni: Presidenza centrale, cassiere centrale**

- 1 La presidenza centrale:
  - a) dirige, coordina e sorveglia il lavoro del comitato nazionale nell'ambito di mandati definiti dal congresso e dall'assemblea dei delegati
  - b) presiede le riunioni del congresso e dell'assemblea dei delegati, senza partecipare alle votazioni di detti organi
  - c) decide in caso di parità di voti in occasione dei congressi o delle assemblee dei delegati, a condizione che non si tratti di elezioni o votazioni che richiedono una maggioranza qualificata. In caso di co-presidenza, decide il/la rappresentante della presidenza centrale che dirige la riunione.
  - d) non può essere in rapporto di dipendenza con l'SSM ed è eletta dal congresso
- 2 Il cassiere centrale:
  - a) è responsabile di tutte le questioni finanziarie
  - b) vigila in particolare sugli investimenti del patrimonio nel rispetto di criteri ecologici e sociali
  - c) è eletto dal congresso
- 3 Il comitato nazionale può delegare i compiti del cassiere centrale ad una commissione finanziaria, nella quale il comitato nazionale elegge un membro di ogni regione. Le strutture e le competenze della commissione finanziaria sono definite in un regolamento ad hoc. (L'SSM comprende tre regioni: la Svizzera italiana, la Svizzera tedesca/romancia, la Svizzera francese.)
- 4 Il comitato decide in merito ad un'eventuale remunerazione di organismi definiti dagli statuti sulla base di un regolamento.

## **Art. 22 Revisione dei conti**

I revisori dei conti e i loro supplenti sono nominati dal congresso. Presentano ogni anno un rapporto all'attenzione del congresso, rispettivamente dell'assemblea dei delegati relativo all'amministrazione finanziaria dell'esercizio precedente e, se del caso, presentano le loro proposte.

## **VI. Disposizioni finali**

### **Art. 23 Revisione degli statuti, fusione, scioglimento**

- 1 La revisione degli statuti compete all'assemblea dei delegati. Le modifiche degli statuti richiedono la maggioranza del 70 per cento dei voti.
- 2 Per una fusione dell'SSM con un'altra organizzazione o con altre organizzazioni nonché per lo scioglimento dell'SSM è richiesta una maggioranza di 2/3 dei voti di un congresso convocato espressamente a tale scopo.
- 3 La decisione di fusione e scioglimento deve essere sottoposta ad una votazione generale nazionale.
- 4 In caso di scioglimento, il congresso decide nell'ambito delle disposizioni legali sull'utilizzo di patrimoni finanziari e mobiliari disponibili.

### **Art. 24 Allegati, regolamenti, interpretazione**

- 1 Il regolamento sulle quote sociali allegato costituisce parte integrante dei presenti statuti. Esso definisce gli importi precisi in franchi delle quote sociali.
- 2 I regolamenti sotto elencati sono approvati dall'assemblea dei delegati
  - a) Regolamento del Fondo di lotta (art.10)
  - b) Regolamenti delle conferenze professionali (art.17)
  - c) Regolamento finanziario (art.18)
  - d) Regolamento delle commissioni di membri (art.19)
  - e) Regolamento ad hoc della commissione finanziaria (art.21)
  - f) Regolamento organizzativo delle istanze e degli organi dell'SSM
  - g) Regolamento di protezione giuridica
  - h) Regolamento di rimborso spese
- 3 In caso di dubbio circa l'interpretazione dei presenti statuti, fa stato la versione del testo in lingua tedesca.

### **Art. 25 Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati approvati dal congresso del 24 ottobre 2019 ed entrano in vigore immediatamente.

## **Definizioni relative ad elezioni e votazioni**

### **Maggioranza semplice**

E' necessaria la metà dei voti espressi più uno.

### **Maggioranza assoluta**

E' necessaria la metà dei voti possibili più uno.

### **Maggioranza qualificata**

La proporzione dei voti da raggiungere o superare è superiore alla maggioranza richiesta, ad esempio 2/3 dei voti.

### **Maggioranza relativa**

Il numero dei voti ottenuti è superiore agli altri.